

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 84

Euro 2,05

Anno 38

3 agosto 2007

N. 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2007, n. 1071

L.R. 24/00 e successive modificazioni “Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari”. Nuove disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori e determinazioni in ordine a delibera 1978/04

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2007, n. 1071

L.R. 24/00 e successive modificazioni “Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari”. Nuove disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori e determinazioni in ordine a delibere 1978/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”, modificata con L.R. 9 maggio 2001, n. 14;

dato atto che sulla predetta normativa è stato acquisito l’esito favorevole dell’esame di compatibilità comunitaria comunicato dalla Commissione europea con nota prot. SG (2000) D/109509 del 22/12/2000 e che tale esito è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 23/2/2001 e che le modificazioni introdotte con la citata L.R. 14/01 sono coerenti con le osservazioni espresse dalla Commissione in sede di approvazione della L.R. 24/00;

visto il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38” e il relativo decreto ministeriale attuativo 85/traV del 12 febbraio 2007;

richiamato in particolare l’art. 6, comma 2, del suddetto D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, ove è previsto che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni concordino linee guida nazionali per l’applicazione del decreto stesso;

dato atto che, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/00, spetta alla Giunta regionale stabilire i criteri applicativi definendo, tra l’altro:

- i requisiti richiesti alle Organizzazioni di produttori per l’iscrizione negli elenchi regionali, i termini e le procedure per l’iscrizione stessa nonché le modalità di controllo dei requisiti;
- le modalità di controllo sull’attività delle Organizzazioni di produttori;
- i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

dato atto che con proprie deliberazioni n. 114 del 28 gennaio 2002 e successive modificazioni e n. 1978 del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni – apportate con deliberazioni n. 1655/05 e n. 1258/06 – sono stati definiti i suddetti criteri applicativi;

preso atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e della necessità di rendere conseguentemente i criteri regionali coerenti e compatibili con quelli nazionali, in considerazione dell’esigenza di riconoscere Organizzazioni di produttori che operino nel territorio di più regioni;

richiamati i nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C – 319/01) i quali prevedono al capitolo VIII.F che gli Stati membri modifichino i propri regimi di aiuto entro il 31 dicembre 2007;

ritenuto, pertanto, di adeguare i criteri applicativi della L.R. 24/00 così come esplicitati nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

atteso che si provvederà con successiva deliberazione all’adeguamento ai citati nuovi orientamenti comunitari;

considerato, inoltre:

- che i criteri definiti dalla predetta deliberazione 1978/04 prevedono, tra l’altro, che l’O.P. rappresenti almeno il 3% della produzione regionale e che immetta sul mercato il prodotto dei soci, attraverso la vendita diretta di almeno il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del 3%);
- che le Organizzazioni di produttori sono, di norma, riconosciute per più prodotti o per l’intero settore;
- che i citati criteri prevedono l’obbligo di vendita diretta da parte dell’O.P. del prodotto reso disponibile dai soci, senza operare alcuna distinzione in relazione a ciascun prodotto o settore per il quale l’O.P. è iscritta;

ritenuto:

- che, per esigenze di uniformità di trattamento tra prodotti di natura oggettivamente diversa, sia necessario adottare un unico criterio di valutazione di tale requisito valutandolo, piuttosto che in relazione alla misura o quantità, in relazione al valore del fatturato espresso in Euro;
- che sia quindi necessario stabilire che il criterio di valutazione di tale requisito (vendita diretta di almeno il 50% del prodotto minimo rappresentato) debba essere riferito al totale del valore per vendita diretta del prodotto dei soci, senza alcuna distinzione fra i singoli prodotti conferiti ed oggetto di riconoscimento;

considerato, altresì:

- che la deliberazione 114/02 di approvazione dei criteri applicativi della L.R. 24/00, prevedeva al punto l.d – Immissione del prodotto sul mercato che «i soci sono vincolati a vendere il loro prodotto tramite l’O.P. o a commercializzarlo secondo le regole dell’O.P. che, attraverso le proprie strutture organizzative, definisce le condizioni di vendita e stipula i contratti» salva la deroga a commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della propria produzione;
- che la più volte citata deliberazione 1978/04 ha introdotto, a decorrere dal 2005, a carico dei soci il vincolo di conferire o rendere disponibile almeno il 50% del proprio prodotto all’O.P. per vendita diretta;

atteso:

- che la realtà del mondo agricolo organizzato risulta in parte incompatibile con tale ulteriore vincolo, così come evidenziato in più occasioni dalle O.P. stesse, nonché come si è constatato a seguito dei controlli effettuati dal competente Servizio in applicazione della citata deliberazione 1978/04;
- che la commercializzazione del prodotto avviene di fatto, in larga misura, in base a fatturazione rimessa ai soci in conformità a contratti stipulati dall’O.P., a contratti quadro o accordi interprofessionali ancora vigenti;
- che la stessa deliberazione 1978/04 riconosce il ruolo delle O.P. nella fase di organizzazione commerciale, attraverso la stipulazione di contratti quadro o accordi interprofessionali;
- che la deliberazione 1978/04 risulta, in concreto, assai più restrittiva rispetto ai previgenti criteri applicativi approvati con deliberazione 114/02;

ritenuto pertanto opportuno rimuovere – con effetto dall’annualità 2005 – il predetto vincolo della vendita diretta del 50% del prodotto di ciascun socio da parte dell’O.P., introdotto dalla delibera 1978/2004;

dato atto che le presenti nuove disposizioni sono state sottoposte all’esame della Consulta agricola di cui all’art. 14 della L.R. 15/97;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

richiamata la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/03;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in premessa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le "Nuove disposizioni applicative" della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari" e successive modificazioni;

2) di dare atto che le predette "Nuove disposizioni applicative" trovano applicazione a partire dall'anno 2007, fatte salve le attività relative alla verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco per gli anni 2005 e 2006, che saranno espletate secondo quanto previsto nella deliberazione 1978/04 e successive modifiche;

3) di rinviare a successivo atto l'adeguamento delle modalità di intervento finanziario ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C - 319/01);

4) di stabilire, a modifica di quanto disposto con deliberazione 1978/04, che il criterio della vendita diretta da parte dell'O.P. del prodotto reso disponibile dai soci per il 50% del prodotto rappresentato debba essere riferito al totale del valore del prodotto venduto dall'O.P., senza alcuna distinzione fra i singoli prodotti di iscrizione;

5) di non applicare per gli anni 2005 e 2006 il vincolo della vendita diretta del 50% del prodotto di ciascun socio da parte dell'O.P., introdotto dalla citata deliberazione 1978/04;

6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

INDICE

Capitolo 1	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
Capitolo 2	Scopo delle O.P
Capitolo 3	O.P. con soci in più Regioni
Capitolo 4	Requisiti per il riconoscimento
4.a	Soci produttori
4.b	Produzione commercializzata
4.c	Modalità di commercializzazione dell'O.P.
4.d	Vincoli del produttore
4.e	Deroghe
4.f	Statuto e regolamenti interni dell'O.P
4.g	Registro di carico e scarico
4.h	Redazione del bilancio
4.i	Soci indiretti
Capitolo 5	Elenco Regionale
Capitolo 6	Albo Nazionale
Capitolo 7	Domanda di iscrizione all'elenco regionale
7.a	Istruttoria e iscrizione nell'Elenco
7.b	Verifiche per l'iscrizione di OP con soci in più regioni
7.c	Estensione dell'iscrizione da parte di OP già iscritte
7.d	Aggiornamenti
Capitolo 8	Controlli per mantenimento iscrizione all'Elenco
8.a	Procedure di controllo
Capitolo 9	Sanzioni
Capitolo 10	Reiscrizione di prodotti precedentemente cancellati
10.a	Domanda di reiscrizione all'Elenco
10.b	Istruttoria e reiscrizione nell'Elenco

Capitolo 11 Contributi per le OP

- 11.a Ampliamento significativo delle attività
- 11.a.I Primo ciclo
- 11.a.II Secondo ciclo:
- 11.b Spese ammissibili per il primo ciclo
- 11.c Spese ammissibili per il secondo ciclo
- 11.d Disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese
- 11.e Documentazione delle spese
- 11.f Limiti di spesa per il primo ciclo di attività

Capitolo 12 Richiesta dei contributi

- 12.a Documento di programmazione quadriennale
- 12.b Variazioni al documento di programmazione quadriennale
- 12.c Pluralità di linee di finanziamento
- 12.d Domanda di contributo annuale
- 12.e Richiesta di liquidazione del contributo
- 12.f Variazioni di spesa
- 12.g Acconto e liquidazione dei contributi
- 12.h Rinuncia al contributo

Capitolo 13 Controlli

- 13.a Esito controllo
- 13.b Revoca del contributo

Capitolo 14 Contributo “una tantum” per fusioni/incorporazioni

- 14.a Definizione delle fattispecie ammesse
- 14.b Effetti della fusione sui programmi in corso
- 14.c Domanda di contributo
- 14.d Spese ammissibili
- 14.e Contributo "una tantum"

ALLEGATO**DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI****NUOVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE****1 Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori**

Ai sensi della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, del D.Lgs. 102/2005 e D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, la Regione può riconoscere le Organizzazioni di Produttori (in seguito per brevità indicate come O.P.) che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti più oltre specificati.

Ai fini del riconoscimento le O.P. devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società' costituite dai medesimi soggetti o da società' cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società' cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il riconoscimento viene concesso per singolo settore agro-alimentare come indicato nell'Allegato 1 alle presenti disposizioni applicative, salvo l'espressa richiesta dell'O.P. affinché il riconoscimento sia limitato ad uno o più singoli prodotti.

Le O.P. riconosciute per un intero settore sono definite "a carattere universale", mentre quelle riconosciute solo per uno o più prodotti sono definite "a carattere specializzato".

Le società che svolgono anche altre attività possono costituire al loro interno una o più sezioni O.P. per ciascun settore/prodotto di interesse, inserendo specifiche previsioni negli statuti; in tal caso i requisiti, i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

Nel caso un'O.P. chieda il riconoscimento per più settori essa deve costituire, per ognuno di essi, un'apposita sezione O.P.

Ogni sezione O.P. è oggetto di specifico riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento per le produzioni biologiche è necessario che l'O.P. specifichi i settori/prodotti per i quali intende operare e fornisca gli elenchi dei soci con l'indicazione del prodotto/i per cui aderiscono, per consentire la verifica di possibili doppie adesioni con

altre O.P.. Il riconoscimento è unico per il "settore prodotti biologici certificati"; da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica normativa.

2 Scopo delle O.P.

Le O.P. hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei soci produttori ed in particolare:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti, dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui sopra, le organizzazioni di produttori possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

3 O.P. con soci in più Regioni

In caso di O.P. con soci in più regioni, definite anche "O.P. interregionali", la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) è quella nel cui territorio l'O.P. ha realizzato il maggior volume della produzione. La

Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini del riconoscimento delle O.P. interregionali si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività e il fatturato complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori .

Ai fini del riconoscimento i parametri minimi validi (numero soci e produzione commercializzata) sono, ai sensi del D.Lgs. 102/05 e del relativo D.M. applicativo, quelli della Regione di riferimento.

Le O.P già riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna possono, dietro apposita richiesta, ottenere l'estensione del riconoscimento nelle altre regioni in cui intendono svolgere la propria attività come previsto al successivo punto 7.c.

La concessione di eventuali contributi regionali sarà comunque riferita e parametrata esclusivamente al prodotto consegnato dai soci conferenti con aziende agricole ubicate in regione e/o al numero dei soci produttori sempre con aziende agricole ubicate in regione, e devono risultare beneficiari solo i produttori ubicati nel territorio regionale.

4 Requisiti per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve associare un numero minimo di produttori e rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata (fatturato diretto), conferita dai soci, non inferiore a quelli indicati nell'Allegato 1 (come meglio precisato al punto 4.b).

Solo nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per il settore Olivicolo o per il settore Piante da Fibra e da Cellulosa deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata non inferiore al 3% della produzione regionale, calcolata come media dei tre anni precedenti.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di applicare il medesimo criterio (3% della produzione regionale) anche per altri settori/prodotti a carattere marginale o innovativo.

I valori indicativi della produzione regionale sono desunti dalla media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, "Rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", ecc.).

Nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per vini di qualità prodotti in regioni determinate, la soglia minima per il riconoscimento è il 20% del totale del volume di prodotto rivendicato ed il 20% dei produttori della zona classificata VQPRD.

Nel caso di O.P. biologiche il valore del fatturato si riferisce al solo prodotto certificato, conferito dai soci aderenti all'O.P./sezione O.P.

Per le O.P. che intendono richiedere il riconoscimento per il settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente la richiesta di riconoscimento; nel caso il fatturato derivi dalla vendita di prodotti non compresi nella lettera a) dell'art.1 del DLgs 102/05, per effetto di processi di trasformazione delle matrici agricole in prodotti finali destinati alla produzione di energia, il valore considerato sarà quello del prodotto agricolo liquidato ai soci.

4.a Soci produttori

Per “soci produttori” si intendono tutti i soci produttori agricoli singoli e/o associati che aderiscono all'O.P..

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano i soci produttori che aderiscono direttamente all'O.P. (soci diretti) e i soci produttori che aderiscono ad una società socia dell'O.P. (soci indiretti).

I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.

Ogni socio può aderire ad una sola O.P. per il medesimo prodotto, pertanto i soci che aderiscono ad O.P. riconosciute per interi settori o più prodotti, possono aderire per singoli prodotti: in tal caso il socio deve fare richiesta scritta all'O.P. precisando i prodotti di adesione e impegno. Tali informazioni devono essere registrate, a cura dell'O.P., nell'elenco annuale dei produttori.

In assenza di specifica comunicazione il socio è vincolato per tutto il settore di riconoscimento.

I soci delle OP del settore biologico devono specificare i prodotti di adesione.

Non possono aderire ad una O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.

In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa.

I soci produttori possono aderire, per lo stesso settore o prodotto, ad una sola O.P..

4.b Produzione commercializzata

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni (salva l'applicazione del criterio del 3% della produzione regionale come sopra indicato al punto 4).

In particolare per produzione commercializzata si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori.

Ai fini del riconoscimento la produzione commercializzata è rappresentata:

- nel caso di società già esistenti da almeno tre anni, dalla media del fatturato della costituenda O.P., realizzato nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili;
- in caso di società costituita da meno di tre anni, dalla media del fatturato realizzato dai soci (e desunto dalla loro documentazione) nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Nel caso del settore agroenergetico si considera quanto precisato al punto 4.

Ai fini del mantenimento dei requisiti la produzione commercializzata, che comunque non deve essere inferiore al valore minimo indicato nella tabella 1 allegata alla presente (salva l'applicazione del criterio del 3% della produzione regionale, come sopra indicato al punto 4, con la precisazione che ai fini del mantenimento si considera il 3% della produzione regionale realizzata nel solo anno di riferimento), si desume dall'ultimo bilancio approvato dall'O.P., dagli altri documenti contabili e dal registro di carico/scarico.

I valori indicativi della produzione regionale sono aggiornati con cadenza non superiore ai tre anni con determina del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni.

4.c Modalità di commercializzazione dell'O.P.

La commercializzazione diretta da parte dell'O.P. può avvenire con le seguenti modalità:

- (a) direttamente a terzi (clienti);
- (b) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- (c) tramite società commerciali partecipate o di cui l'O.P. è socia;
- (d) tramite forme associate di O.P. come previste dal D.Lgs. 102/05.

La vendita con le modalità di cui ai punti (b), (c), e (d) deve essere supportata da:

- contratti /accordi bilaterali/delibere degli organi decisionali che permettano di individuare le quantità e le condizioni di trasferimento dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino in modo chiaro quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto dall'O.P. ai propri soci è considerato ai fini del volume minimo di produzione commercializzata solo se il prodotto ha subito un processo di trattamento,

trasformazione, confezionamento ad opera dell'O.P. (es. da semente grezza a semente certificata e confezionata).

4.d Vincoli del produttore

I soci produttori devono rendere disponibile almeno il 75% della produzione per cui aderiscono all'O.P. secondo le seguenti modalità:

1. conferimento/vendita all'O.P.;
2. vendita diretta del socio su contratto O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto stipulato dall'O.P.); questa possibilità presuppone che siano stati stipulati contratti dell'O.P. con i clienti, contratti quadro, accordi interprofessionali ancora vigenti;

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 75% il prodotto autoconsumato e/o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore stesso.

Il prodotto venduto direttamente dal socio su contratto O.P. non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall'O.P. (ovvero al fatturato diretto O.P.).

L'importo delle fatture emesse dai soci su contratto O.P. deve essere indicato nei "conti d'ordine" del bilancio dell'O.P., separatamente per ciascun prodotto.

4.e Deroghe

L'O.P. deve regolamentare la concessione delle deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 24/2000, in base a cui ogni socio può:

1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua produzione;
2. commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra O.P. ai sensi della L.R. 24/2000 - art. 3 punto 3b) prodotti che rappresentano volumi marginali per l'O.P. rispetto al volume commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera anche una tipologia merceologica non trattata dall'O.P.;
3. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra O.P., i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Il socio deve comunicare all'O.P. la quantità di prodotto venduta direttamente.

L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi interlocutori dell'O.P., salvo specifica autorizzazione di quest'ultima.

Per motivate ragioni logistiche legate alla distanza, le O.P. possono concedere un'espressa autorizzazione al socio, nel caso di aziende agricole con corpi separati, a conferire il medesimo prodotto a più O.P. con il consenso di queste ultime (c.d. "deroga autorizzata"). Le suddette OP che abbiano autorizzato i propri soci a consegnare in deroga il medesimo prodotto a più O.P. devono comunicare, in occasione della presentazione dei documenti ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti, la concessione di tali "deroghe autorizzate".

Per le Organizzazioni del settore sementiero, in considerazione degli specifici vincoli tecnici e normativi, sarà possibile stipulare accordi annuali scritti tra O.P., nell'ambito dei quali i soci possono frazionare la propria produzione e cederla in conto conferimento a più O.P..

Le suddette O.P. sementiere devono presentare, in occasione della presentazione dei documenti ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti, tutti gli eventuali accordi annuali sottoscritti tra le medesime ai fini di consentire il frazionamento della produzione dei soci ed allegare il relativo elenco nominativo dei soci interessati.

4.f Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Lo statuto dell'O.P. deve tenere conto delle linee guida di cui all'allegato 2 delle presenti disposizioni.

Pertanto negli statuti delle O.P. devono essere espressamente previsti:

a) l'obbligo per i soci di:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
- 2) limitare l'adesione del socio per il medesimo prodotto ad una sola O.P.;
- 3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto (salva la concessione di eventuali "deroghe autorizzate");
- 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un **triennio** e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno **dodici mesi** dall'inizio della campagna di commercializzazione;
- 5) in caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.

Per produttore il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nel "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;

b) disposizioni concernenti:

- 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
- 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
- 3) le ulteriori regole contabili e di bilancio necessarie a garantire il funzionamento dell'O.P. e dell'eventuale Sezione.

Devono inoltre essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

4.g Registro di carico e scarico

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all'O.P., nonché l'uscita dello stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto regionale conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più regioni le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna regione di attività.

Nel caso di O.P. che abbiano attivato più sezioni per settori diversi, devono essere garantite le informazioni di cui sopra per ogni sezione.

Il prodotto deve sempre essere espresso in quantità ed in valore e deve essere possibile un collegamento con le fatture e le registrazioni contabili dell'O.P.

Non è iscrivibile nel registro il prodotto proveniente da produttori che non siano soci, diretti o indiretti, dell'O.P.

Tale registro deve coprire un periodo di tempo di dodici mesi riferiti all'anno solare o alla campagna produttiva convenzionale e comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.

Nel caso in cui l'O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri similari, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

L'O.P. è tenuta, inoltre, alla compilazione di un riepilogo del registro di carico e scarico secondo i modelli riportati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni. Nei predetti modelli devono essere indicati la quantità ed il valore di ogni prodotto (es.: sementi ortive da mercato fresco/liliacee; sementi di cereali a paglia, etc.) nonché il totale per settore.

Nel caso l'OP abbia soci in più regioni o più sezioni O.P. per settori diversi, deve compilare i modelli Allegati 4 e 5 per ciascuna regione e/o per ciascun settore di attività.

4.h Redazione del bilancio

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le O.P. devono prevedere le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.):

la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci; è quindi escluso il prodotto acquistato da terzi, quello fatturato direttamente dai soci o gestito in deroga e, qualora sia costituita una sezione O.P., è altresì escluso il prodotto proveniente dai soci che non aderiscono alla sezione stessa.

b) Conti d'ordine:

l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'O.P. attraverso contratti/accordi professionali vigenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore. Tale valore deve corrispondere alla somma di quelli indicati nella colonna D dell'Allegato 5.

c) Nota integrativa:

relativamente alla voce A1 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti, così come schematizzato nella tabella esemplificativa Allegato 6. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico e nel relativo estratto riepilogativo. Nel caso della sezione OP i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

4.i Soci indiretti

Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

I soci dell'O.P. con personalità giuridica, qualora svolgano anche altre attività e/o siano interessati a più settori/prodotti, possono istituire al loro interno, con apposite norme statutarie e/o regolamentari, una sezione di soci che aderiscono all'O.P. o alla sezione O.P..

5 Elenco Regionale

L'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/2000 riporta, per ciascuna O.P. iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, del settore/prodotto per cui è iscritta e delle altre regioni in cui l'O.P. eventualmente opera.

A margine, inoltre, vengono elencate le O.P., riconosciute da altre Regioni, con operatività e soci ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Elenco può essere gestito sia su supporto informatico che cartaceo.

Le O.P. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione. Nel caso l'O.P. richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più settori, ognuno di essi sarà identificato con un diverso numero d'iscrizione.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, anche con propri atti formali:

- all'iscrizione delle O.P. in possesso dei requisiti previsti;
- all'estensione dell'iscrizione ad altri prodotti o Regioni;
- all'aggiornamento dei dati riferiti alle O.P. iscritte;
- alla eventuale sospensione e/o cancellazione delle O.P. dall'Elenco;

I citati atti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

6 Albo Nazionale

La Regione comunica al Ministero, secondo le linee guida, le O.P. riconosciute ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale.

7 Domanda di iscrizione all'elenco regionale

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da

trattenere agli atti.

La domanda, come da modello fac-simile allegato 3/A delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
- CUAAs;
- numero REA
- legale rappresentante;
- sede legale;
- sede operativa;
- recapito telefonico, numero di fax, eventuale sito Internet ed indirizzo di posta elettronica;
- settore/prodotto per cui si chiede l'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/2000, ed in particolare:

- a) scheda informativa dell'O.P. (fac-simile allegato 3/A.A delle presenti disposizioni);
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- c) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'OP, con relativa copia autentica del verbale di approvazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:
 - numero dei soci diretti, come risulta dal libro soci (con indicazione della tipologia, es. socio produttore, socio sovventore, ecc.);
 - numero dei soci produttori agricoli (distinti tra diretti e indiretti);
 - attestazione che presso la sede della O.P. sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi alla O.P.;
 - attestazione che presso la sede dell'O.P. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
 - il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori,

- calcolato come indicato al punto 4.b) delle presenti disposizioni;
- che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto;
- e) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
 - f) organigramma dell'O.P.;
 - g) elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della Regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, redatto secondo le procedure informatiche e le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni;
 - h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento a livello interregionale, la stessa dovrà indicare in quali regioni opera e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto c) dichiarando quanto segue:

- numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
- il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Dovrà inoltre trasmettere elenchi nominativi dei soci produttori agricoli, diretti ed indiretti, per ogni regione in cui opera, diversa dall'Emilia-Romagna, sia in forma cartacea che su file excel o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali o, in mancanza, dalle Regioni d'interesse.

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicati le seguenti informazioni:

- CUA
- Cognome e nome o denominazione sociale
- Sede legale (indirizzo, comune, provincia)
- Sede dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.

7.a Istruttoria e iscrizione nell'Elenco

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'OP, se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, all'iscrizione nell'Elenco, precisando nel provvedimento le regioni in cui l'O.P. opera..

Contestualmente lo stesso responsabile inoltra la documentazione necessaria al Ministero per l'iscrizione all'albo nazionale.

Il procedimento di iscrizione dell'O.P. nell'Elenco deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre regioni interessate, nel caso di O.P. con soci in più regioni. Il procedimento è articolato come segue:

A) Istruttoria e iscrizione nell'Elenco

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:

- I. Istruttoria documentale: il Servizio Valorizzazione delle produzioni verifica la regolarità e la completezza della domanda, ivi compreso l'esame dello statuto e dei regolamenti dell'O.P., presentata ai sensi della presente deliberazione;
- II. Sopralluogo, presso la sede del soggetto richiedente - effettuato da componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura - per la constatazione delle potenzialità operative, il riscontro delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

In particolare devono essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) elenco soci produttori agricoli:
 - presso la sede dell'O.P. va verificata, a campione, la corrispondenza dell'elenco dei soci produttori, allegato alla domanda presentata, con il libro soci;
 - possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'elenco dei soci indiretti dell'O.P. al libro soci della persona giuridica;
- b) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- c) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;

- d) adesione dei soci persone fisiche;
- e) volume/fatturato del prodotto dichiarato nella domanda di adesione.

L'O.P. deve fornire spiegazioni sulla elaborazione dei dati di produzione presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto (es. bilancio, registro di carico e scarico, registro di magazzino, altri documenti contabili, ecc.).

Possono essere svolte analoghe verifiche presso la sede di alcune cooperative socie, in particolare se l'O.P. è costituita solo o in prevalenza da soci persone giuridiche.

Il sopralluogo può riguardare anche direttamente le aziende dei soci produttori aderenti all'O.P. al fine di effettuare ulteriori verifiche.

- III. Controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci produttori agricoli (diretti ed indiretti); da parte del Servizio Valorizzazione delle produzioni, con l'utilizzo di apposita procedura informatizzata al fine di accertare l'eventuale adesione, da parte del socio, a due diverse O.P., per lo stesso prodotto.
- IV. Controllo informatico dei soci produttori diretti ed indiretti, finalizzato a verificare l'esistenza delle aziende agricole ed assolto mediante l'utilizzo di un'apposita procedura informatica.
- V. Verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto dagli incaricati: Tale verbale è trasmesso al Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

B) Check-list

Il procedimento di iscrizione è sintetizzato nei suoi passaggi attraverso la compilazione di apposita check-list, firmata dagli incaricati dell'istruttoria e dal Responsabile del procedimento.

C) Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata e trasmesso al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'iscrizione all'Albo nazionale.

7.b Verifiche per l'iscrizione di O.P. con soci in più regioni

Nel caso di richiesta di iscrizione di O.P. che operano in più regioni, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, secondo le linee guida previste ai sensi dello stesso. In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono:

- esistenza delle aziende agricole indicate nell'elenco trasmesso dall'O.P., eventualmente a campione e attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali disponibili;
- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa.

Qualora altre Regioni richiedano di effettuare controlli per i soci ubicati in Emilia-Romagna appartenenti a O.P. di altre Regioni, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede ad effettuarli secondo le linee guida predisposte dal Ministero; in assenza di queste in base gli accordi con le Regioni interessate.

7.c Estensione dell'iscrizione da parte di O.P. già iscritte

Le O.P. già iscritte nell'Elenco regionale possono richiedere:

- un'estensione dell'iscrizione a tutto il settore di appartenenza o ad un nuovo prodotto/i;
- un'estensione del riconoscimento dell'operatività anche ad altre Regioni.

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

La domanda, come da modello fac-simile allegato 3/B delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
- legale rappresentante;
- settore/prodotto/i per cui si chiede l'estensione;
- altre Regioni per cui si chiede l'estensione del riconoscimento dell'operatività.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia autentica della deliberazione dell'Organo competente che decide la presentazione della domanda di estensione

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione per tutto il settore di appartenenza o per un nuovo prodotto/i

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come al punto 4.b) delle presenti disposizioni, per l'intero settore/prodotto/i;

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione del riconoscimento dell'operatività a livello interregionale

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante indicante:
 - numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
 - il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Dovrà inoltre trasmettere elenchi nominativi dei soci produttori agricoli, diretti ed indiretti, per ogni regione in cui opera, diversa dall'Emilia-Romagna, sia in forma cartacea che su file Excel o secondo le modalità previste dalle Regioni d'interesse.

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, secondo le linee guida previste dallo stesso. In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono:

- esistenza delle aziende agricole indicate nell'elenco trasmesso dall'O.P., eventualmente a campione e attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali disponibili;
- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa.

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'O.P., se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede all'estensione, con proprio atto formale.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata e trasmesso al Ministero per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Il procedimento di estensione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre regioni interessate.

7.d Aggiornamenti

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'O.P. di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia degli atti con cui l'O.P. provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, la forma societaria, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, ecc.. E' fatto inoltre obbligo di comunicare la variazione dei recapiti dell'O.P.

Il Servizio competente provvede ad effettuare eventuali visure di riscontro attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Se le modifiche riguardano aspetti di carattere sostanziale, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, nel corso del controllo annuale relativo al mantenimento dei requisiti, alla verifica delle modifiche stesse.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni con proprio atto formale provvede all'eventuale aggiornamento dell'Elenco solo nel caso siano stati modificati gli elementi sostanziali, ovvero: ragione sociale, CUA, settore/prodotto d'iscrizione, sede legale ed operativa spostata al di fuori dell'ambito regionale.

Per eventuali ulteriori aggiornamenti diversi da quelli di cui sopra si procede alla semplice annotazione sull'Elenco regionale della modifica stessa.

Gli aggiornamenti devono essere comunicati al Ministero ed alle altre Regioni eventualmente competenti.

8 Controlli per mantenimento iscrizione all'Elenco

La Regione verifica la permanenza dei requisiti delle O.P. riconosciute, comunicandone gli esiti al Ministero ed alle Regioni in cui l'O.P. opera.

Le OP iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna - entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, i seguenti documenti:

- a) copia del bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) dell'esercizio precedente; il Servizio competente provvede ad effettuare visure integrative e/o di riscontro attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio;
- b) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo da parte dell'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione o di aggiornamento; se non sono intervenute modifiche fa fede l'ultimo regolamento presentato;
- c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico, debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni, e riferito a ciascuna regione di operatività ed eventualmente per ciascun settore;
- d) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
- e) organigramma dell'O.P.;
- f) elenco nominativo dei soci produttori (diretti e indiretti), con indicazione del/i prodotto/i di adesione all'O.P., suddivisi eventualmente per le Regioni in cui l'O.P. opera (aggiornato al 31/12 dell'anno di riferimento);
- g) elenco delle eventuali deroghe concesse con la precisazione dei produttori interessati e delle condizioni di deroga;
- h) eventuali accordi stipulati tra le O.P. del settore sementiero.

L'elenco dei soci produttori di cui sopra dovrà essere redatto secondo le procedure informatiche e le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni.

La produzione commercializzata dall'O.P., come definita al punto 4.b), dichiarato annualmente dall'O.P. per il settore/prodotto d'iscrizione (nell'estratto riepilogativo del registro di carico/scarico), deve raggiungere il volume minimo indicato nella tabella 1 allegata alla presente.

Nel caso di O.P. riconosciute con soci in più regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza; a tal fine il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 secondo le linee guida indicate dallo stesso. In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono:

- esistenza delle aziende agricole indicate nell'elenco trasmesso dall'O.P., eventualmente a campione e attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali disponibili;
- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, su di un campione di produttori, per il rispetto dell'obbligo del conferimento.

La Regione effettua visite ispettive, con cadenza almeno triennale, presso la sede dell'O.P., documentandole con apposito verbale.

Nel corso delle visite ispettive devono, in particolare, essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) elenco soci produttori agricoli;
- b) presso la sede dell'O.P. va verificata, a campione, la corrispondenza dell'elenco dei soci, allegato alla domanda presentata, con il libro soci;
- c) possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'elenco dei soci indiretti dell'OP al libro soci della persona giuridica;
- d) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- e) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;
- f) adesione dei soci persone fisiche;
- g) volume/fatturato del prodotto rappresentato.

La Regione può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari nonché effettuare ispezioni presso la sede delle O.P. e delle imprese aderenti all'Organizzazione di Produttori.

8.a Procedure di controllo

A) Controllo informatico dei soci diretti ed indiretti e controllo della doppia adesione dei soci

Detti controlli hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle aziende socie e la loro eventuale presenza anche in altre O.P. per lo stesso prodotto.

Sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per l'iscrizione all'Elenco regionale.

La modalità di effettuazione di tali controlli sono determinate dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni in funzione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione degli elenchi dei soci delle O.P.

B) Controllo del prodotto commercializzato e fatturato direttamente dall'O.P.

Sono effettuati controlli:

- sulla produzione commercializzata e fatturata direttamente dall'O.P. con riferimento anche ai dati del registro di carico e scarico;
- sul prodotto conferito/reso disponibile dai singoli soci produttori (a campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la verifica del rispetto dei vincoli del produttore stesso.

Possono essere inoltre effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

I suddetti controlli sono svolti secondo le seguenti modalità operative:

- controllo documentale presso i competenti uffici regionali, per la verifica del mantenimento annuale dell'iscrizione, del quale verrà redatto apposito verbale istruttorio;
- visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, presso la sede dell'O.P., che verrà documentata in apposito verbale d'ispezione, a cui farà seguito il suddetto controllo documentale ed il successivo verbale istruttorio;

Il suddetto controllo documentale è diretto a verificare:

- a) il possesso del requisito minimo della produzione commercializzata dall'O.P. di cui alla più volte citato allegato 1 alle presenti disposizioni.

Tale controllo viene effettuato mediante il raffronto del valore di cui sopra con quanto dichiarato dall'O.P. nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico di cui agli allegati 4 e 5, incrociato con i dati di bilancio di cui al punto 4.h);

- b) il rispetto del numero minimo di soci produttori, diretti e/o indiretti, richiesti dalla normativa.

La modalità di effettuazione di tali controlli sono determinate dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni in funzione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione degli elenchi dei soci delle O.P.

- c) l'eventuale doppia adesione dei soci produttori per il medesimo prodotto mediante controllo informatico, salvo i casi di deroga autorizzata o di soci delle O.P. del settore sementiero autorizzati a frazionare la produzione e cederla in conto conferimento a più O.P..

Tali controlli sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per l'iscrizione all'elenco regionale.

La modalità di effettuazione di tali controlli sono determinate con nota dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni in funzione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione degli elenchi dei soci delle O.P.

A seguito di riscontro della presenza della doppia adesione per il medesimo prodotto, senza "deroga autorizzata", il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a comunicare per iscritto all'O.P. l'irregolarità invitandola a fornire spiegazioni.

I doppi soci (sia interni che in più O.P.) senza deroga autorizzata nonché i relativi quantitativi di prodotto conferiti a più O.P. devono essere esclusi dal calcolo sia del numero minimo dei soci che dal calcolo dalla produzione commercializzata dall'O.P.

La visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, è volta ad effettuare le seguenti verifiche:

- a) il rispetto dei vincoli del produttore come definiti al punto 4.d).

Tale controllo viene effettuato su un campione di soci produttori nella misura del 20% del totale, con un limite minimo obbligatorio pari a 5 produttori e un massimo di 20, mediante il raffronto dei dati relativi ai quantitativi delle produzioni conferite/vendute all'O.P. del singolo socio, desunti dai documenti contabili e fiscali conservati presso l'O.P., rispetto ai quantitativi delle produzioni o delle relative stime elaborate dai dati desumibili dalle banche dati ufficiali (es. anagrafe regionale delle aziende agricole, PAC seminativi, sistema informativo quote latte, anagrafe zootecnica, ecc.) qualora disponibili. Le produzioni stimate dei singoli produttori di cui sopra sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P., ed in particolare con le bolle e le fatture, per controllare la relativa disponibilità del prodotto.

Nell'eventualità che il produttore abbia fatturato direttamente una parte del prodotto, sulla base di contratti stipulati dall'O.P., devono essere disponibili i contratti e le copie delle relative fatture;

- b) le quantità/valori dichiarati nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico.

Detta verifica deve riguardare, a campione, il prodotto conferito dai soci, il prodotto fatturato direttamente dall'O.P., nonché l'eventuale fatturazione dei soci su contratto O.P. mediante raffronto con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P. stessa;

- c) possono inoltre essere effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

Possono, inoltre, essere effettuate verifiche tramite visite presso singole aziende agricole di soci produttori; dette visite saranno documentate compilando apposita *check-list*.

C) *Verbale di verifica mantenimento requisiti*

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni redige apposito verbale, dal quale risulta il mantenimento o meno dei requisiti previsti, dandone comunicazione al Ministero ed alle Regioni eventualmente interessate.

Viene dato riscontro all'O.P. solo nel caso si rilevino irregolarità.

9 Sanzioni

In applicazione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/2000 il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, in relazione alla natura e gravità delle inadempienze riscontrate, a diffidare l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni violate concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle inadempienze e disponendo l'immediata sospensione dall'Elenco.

In caso di mancato adeguamento la Regione dispone la cancellazione dall'Elenco regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e comunicato all'O.P., al Ministero e alle Regioni interessate.

La cancellazione dall'Elenco regionale comporta la revoca, anche parziale, degli eventuali contributi concessi come disposto al punto 13.b) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 15/97) e tenuto conto del grado di realizzazione del programma di ampliamento significativo e del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti.

Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto commercializzato dall'O.P. scende al di sotto del valore minimo richiesto, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni può consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato, il mantenimento dell'iscrizione ma con la conseguente sospensione dell'attività e del relativo contributo.

10 Reiscrizione di prodotti precedentemente cancellati

Nel caso l'O.P. sia iscritta all'Elenco regionale per più prodotti e abbia subito la cancellazione per uno o alcuni tra questi, può chiedere la reiscrizione dei prodotti in questione, qualora sussistano le condizioni minime previste, con procedura semplificata. In tal caso la valutazione della soglia minima di prodotto rappresentato viene effettuata confrontando la quantità/valore del prodotto dell'O.P. con la quantità/valore del prodotto regionale dello stesso anno.

Per l'anno 2005 la documentazione presentata ai fini del controllo per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale è da considerarsi valida anche ai fini della reiscrizione

di prodotti eventualmente cancellati, fatte salve le necessarie integrazioni che il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvederà a chiedere.

10.a Domanda di reiscrizione all'Elenco

La domanda di reiscrizione del/i prodotto/i cancellato/i deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione contestualmente all'invio della documentazione prevista per il controllo del mantenimento di iscrizione all'Elenco regionale dell'O.P. nei termini indicati al punto "3.a Verifica requisiti" dell'allegato alla deliberazione n. 1978/04.

Il bilancio e l'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico devono contenere i dati richiesti al punto 1.f. e 1.g. dell'allegato alla deliberazione n. 1978/04 anche per il/i prodotto/i oggetto di reiscrizione.

10.b Istruttoria e reiscrizione nell'Elenco

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti o precisazioni, ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'O.P., qualora ritenuti necessari.

La produzione rappresentata dall'O.P. (come definita al punto 1.b dell'allegato alla deliberazione n. 1978/04), da valutare per il raggiungimento della soglia minima di produzione regionale, ai fini della reiscrizione, viene desunta basandosi sui dati:

- del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso (redatto secondo le indicazioni di cui al punto "1.g Redazione del bilancio" dell'allegato alla Deliberazione n. 1978/04);
- dell'estratto riepilogativo registro di carico e scarico (redatto secondo le indicazioni di cui al punto "1.f Registro di carico e scarico" dell'allegato alla Deliberazione n. 1978/04) ed in particolare redatto sui modelli 4 e 5 del più volte citato allegato;

L'istruttoria verrà svolta congiuntamente a quella per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale e si concluderà con la redazione di un verbale, redatto e sottoscritto dagli incaricati e presentato al Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, provvede alla reiscrizione del prodotto/i nell'Elenco regionale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la domanda, ivi incluse le conseguenze che da tale reiscrizione possano derivare.

Il provvedimento di reiscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicato all'O.P., al Ministero e alle Regioni interessate.

11 Contributi per le O.P.

La concessione dei contributi previsti è disciplinata secondo i criteri che seguono.

La Regione può concedere alle O.P. contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo delle attività.

La Regione non attiva, con le presenti disposizioni, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle O.P., ma solo per ampliamento significativo dell'attività.

I contributi si riferiscono all'attività realizzata dalla O.P. nell'arco di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi sono concedibili solo per le attività relative a produzioni realizzate e a soci ubicati sul territorio della regione Emilia-Romagna.

I contributi per l'ampliamento significativo delle attività sono articolati in un periodo massimo di quattro anni e sono concessi nella misura massima dell'80% al I° anno, del 60% al II° anno, del 40% al III° anno e del 20% al IV° anno delle spese ritenute ammissibili.

L'attività oggetto di contributo deve svolgersi senza interruzioni nell'arco di 4 anni, fatte salve le interruzioni per cause di forza maggiore.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano inferiori al fabbisogno, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un tetto massimo di contributo e/o una riduzione proporzionale su tutti i documenti di programmazione annuale ammessi a contributo.

In caso di O.P. interregionali la concessione di eventuali contributi regionali sarà comunque riferita e parametrata esclusivamente al prodotto consegnato dai soci conferenti con aziende agricole ubicate in regione e/o al numero dei soci produttori sempre con aziende agricole ubicate in regione; devono risultare beneficiari solo i produttori ubicati nel territorio regionale.

11.a Ampliamento significativo delle attività

L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attività è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'elenco regionale.

11.a.I Primo ciclo

Sono concedibili contributi per ampliamento significativo delle attività nel caso ricorra almeno una delle seguenti categorie di attività, per un primo ciclo:

- a) attività di assistenza legate ad azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, alla diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di rintracciabilità dei singoli prodotti;
- b) modifiche del sistema di produzione e creazione di linee di produzione biologiche;
- c) creazioni di sistemi di controllo per la certificazione della qualità, della rintracciabilità e della tipicità;
- d) attività a supporto di accordi di filiera finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni;
- e) attività svolte dall'O.P., prima non realizzate, legate al trattamento, alla lavorazione/trasformazione, allo stoccaggio, al confezionamento e al trasporto dei prodotti dei soci.

11.a.II Secondo ciclo

Le Organizzazioni di produttori che hanno concluso un primo ciclo quadriennale di ampliamento di attività, possono accedere ai contributi per un secondo ciclo di ampliamento solo per le categorie di attività di seguito elencate:

- A) attività di marketing, assistenza e valorizzazione commerciale, in particolare per la realizzazione di contratti e accordi commerciali con gli acquirenti diretti all'espansione del mercato interno e/o internazionale, commisurata al volume di attività commerciale realizzata dall'O.P..

A scopo esemplificativo possono essere considerate ammissibili le seguenti attività:

- realizzazione di contratti per nuovi mercati e/o nuovi prodotti;
- presentazione di prodotto alla rete di vendita o ai clienti;
- partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali;
- progetti di educazione alimentare;
- studi di mercato

- B) attività per il miglioramento della programmazione della produzione attraverso lo sviluppo di accordi scritti di coltivazione/allevamento con i soci e per il supporto applicativo a contratti quadro di filiera realizzati ai sensi della normativa vigente, commisurata al numero dei produttori soci dell'O.P.;

A scopo esemplificativo possono essere considerate ammissibili le seguenti attività:

- incontri informativi con la base sociale per la programmazione delle produzioni, sia collettivi che individuali;

- assistenza ai soci per la sottoscrizione degli accordi di coltivazione o di allevamento;
- studio e realizzazione di modelli organizzativi per l'applicazione di accordi di coltivazione o di allevamento tra O.P. e soci;
- incontri a carattere interprofessionale funzionali alla definizione di contratti quadro;

11.b Spese ammissibili per il primo ciclo

Nell'ambito dei contributi di costituzione e funzionamento amministrativo, qualora attivati, e di ampliamento significativo delle attività sono voci di spese ammissibili quelle indicate all'art. 4, comma 6, della L.R. 24/2000, e precisamente:

a) costi per ottenere la disponibilità della sede

Tali spese sono ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il funzionamento amministrativo di cui al paragrafo 4.a., qualora attivato.

Si tratta delle spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo (spese ordinarie condominiali, pulizia, riscaldamento, elettricità, acqua, custodia locali). Tali spese devono risultare dalla seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto;
- ricevute e/o fatture di pagamento del canone;
- ricevuta bancaria dei ratei di interesse pagati;
- copia delle ricevute e/o fatture intestate all'O.P. relative agli oneri risultanti dall'occupazione degli stabili;

b) acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche

Si tratta del costo di ammortamento (risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto di beni durevoli per l'allestimento degli uffici amministrativi. Per materiali e attrezzature informatiche si intendono sia hardware che software.

Si precisa che tali attrezzature devono essere strettamente finalizzate ad azioni tecnico-commerciali, e che, per quanto concerne l'acquisto di beni durevoli d'ufficio, vanno intesi come strettamente collegati a dotazioni hardware.

La decisione dell'acquisto deve risultare dal verbale dell'organo competente. Ogni acquisto deve essere giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte e con la motivazione di quello prescelto sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P..

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte (es: non più di una o due ditte costruttrici, acquisti all'estero, specificità delle attrezzature, prototipi, ecc.), il legale rappresentante deve sottoscrivere apposita motivata dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui l'acquisto di beni durevoli avvenga da parte di un socio dell'O.P., la spesa ammessa al contributo (equivalente alla quota di ammortamento, risultante dal libro cespiti) deve essere formalmente rendicontata dal socio alla O.P. stessa. Tale rendicontazione deve avvenire utilizzando l'apposito modello riportato Allegato 6 delle presenti disposizioni applicative, allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

L'originale del modello deve essere conservato presso l'O.P. a disposizione per i controlli sull'attività.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "i beni acquisiti ...mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata ...quinquennale". Tale vincolo deve essere rispettato sia da parte dell'acquirente del bene (O.P. o socio della stessa) sia da parte di chi utilizza direttamente il bene medesimo (acquisto del bene da parte O.P. ed uso da parte del socio). Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'Organo competente.

c) costi del personale

Nell'ambito di questa categoria di spese non sono ammesse spese per personale dedicato ad attività amministrativa, ma solo il costo per unità destinata all'attività dell'ampliamento così come successivamente specificato.

Il personale tecnico inserito nell'attività di ampliamento può rientrare in questa voce di spesa solo se non utilizzato per le attività di cui alle lettere e-f), g) e h).

Anche per il personale inserito nelle suddette categorie di voci di spesa, valgono i massimali e le disposizioni di seguito specificate.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per salario/stipendio ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto conto del contratto di comparto, è di Euro 41.320,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro 7.750,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Le spese sostenute per il personale, dipendente e non (consulenti e/o liberi professionisti), dovranno essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello riportato Allegato 7 delle presenti disposizioni applicative.

Il numero delle unità lavorative ammissibili a contributo sarà definito, in sede di istruttoria dei documenti di programmazione annuale, in relazione all'ampliamento di attività realizzato dall'O.P. per il quale viene richiesto il contributo.

In merito alle diverse azioni, può essere inserito anche personale dipendente di aziende socie dell'O.P. o di società controllate dalla stessa O.P..

Se il personale non è dipendente dell'O.P. o di suoi soci, deve essere stipulato apposito contratto tra l'organizzazione e la/e persona/e interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico, tempi e modalità dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso, durata del rapporto. Tale contratto deve essere approvato dal competente Organo dell'O.P. e deve essere esibito alla Regione in sede di presentazione del preventivo dell'attività svolta.

Se il personale è dipendente di soci dell'O.P. o società controllate, il contratto da stipulare può anche consistere in una lettera di incarico, purché contenente tutti gli elementi sopra citati, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda socia dell'O.P. o dalla società controllata dalla stessa O.P. e, per accettazione, dall'incaricato.

L'impiego del personale coinvolto nell'attività oggetto di contributo, deve essere indicato, ai fini della rendicontazione, utilizzando l'apposito modello Allegato 8 delle presenti disposizioni applicative, per i dipendenti/collaboratori dell'O.P., e l'apposito modello Allegato 9 delle presenti disposizioni applicative, per i dipendenti/collaboratori dei soci dell'O.P..

Le spese di missione del personale coinvolto nell'attività oggetto di contributo devono essere indicate, ai fini della rendicontazione, utilizzando l'apposito modello Allegato 10 delle presenti disposizioni applicative.

Gli originali dei modelli 7, 8, 9 e 10 sopra richiamati devono essere conservati presso l'O.P. a disposizione per i controlli sull'attività e una copia deve essere allegata alla richiesta di liquidazione del contributo.

L'attività svolta dal personale oggetto di contributo non deve configurarsi come attività di funzionamento.

d) Spese necessarie per l'ordinario funzionamento

Tali spese sono ammissibili solo nel caso di contributo per la costituzione ed il funzionamento amministrativo, qualora attivato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- compensi per i componenti del Collegio dei revisori ovvero per il revisore contabile (comprovati dalla delibera dell'Organo competente dell'O.P.);
- tenuta della contabilità se gestita esternamente all'O.P.;
- consulenze professionali per specifiche problematiche legate al funzionamento o all'ampliamento di attività;
- costi per i lavori preparatori concernenti la costituzione dell'O.P. nonché spese relative all'atto costitutivo e allo statuto;
- spese generali (comprehensive di cancelleria, corrispondenza e telecomunicazioni, spese telematiche) nella misura massima del 10% sul totale delle spese ammesse.

e-f) assistenza tecnico-economica - assistenza giuridica e commerciale

Tali spese sono riferite all'ampliamento significativo delle attività di cui al paragrafo 11.a), nei limiti imposti dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 14.3).

Le spese di cui sopra sono ammissibili per:

- la consulenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'O.P. (unità lavorative per il tempo impiegato per le attività specifiche);
- l'assistenza tecnico-economica e giuridico-commerciale all'azienda agricola (unità lavorative per il tempo impiegato per le attività specifiche);
- la partecipazione a fiere e manifestazioni (solo spese di personale impegnato);
- la formazione agli agricoltori, non compresa alla lettera h) (spese di personale docente e organizzatore per il tempo impiegato);
- l'elaborazione di testi tecnici volti a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (spese di personale per il tempo impiegato);
- i test di valutazione della qualità dei prodotti (es. panel-test).

Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, non sono ammissibili, nell'ambito delle attività di assistenza, analisi fisico-chimiche, biologiche, microbiologiche, tantomeno se previste da normativa cogente.

Anche le spese di realizzazione del documento di programmazione quadriennale dell'O.P. possono rientrare in questa voce di spesa, nella misura massima del 10% della spesa ammessa a contributo riferita al solo primo anno di attività.

Per quanto concerne le modalità applicative si fa riferimento alla precedente lettera c).

g) assistenza per l'elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi

Tali spese sono riferite all'ampliamento significativo delle attività di cui al paragrafo 11.a), nei limiti imposti dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e dalla L.R. 24/2000 (art. 4, punto 7)

Le spese di cui sopra sono ammissibili per:

- azioni di comunicazione e attività di marketing (costi di personale per il tempo impiegato);
- indagini di mercato finalizzate alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione o alla creazione di marchi;
- ideazione e progettazione di prodotti;
- predisposizione dei relativi disciplinari finalizzati alla presentazione di domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o di marchi di qualità certificata previsti dalle normative vigenti.

Sono escluse spese finalizzate alla realizzazione di marchi commerciali privati/d'impresa.

Per quanto concerne le modalità applicative si fa riferimento alla precedente lettera c).

h) assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo

Tali spese sono riferite all'ampliamento significativo delle attività di cui al paragrafo 11.a), nei limiti imposti dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 13.2) e dalla L.R. 24/00 (art. 4, punto 7)

Le spese di cui sopra sono ammissibili per:

- l'ottenimento della certificazione, l'introduzione di norme volontarie in materia di qualità, ambiente, sicurezza alimentare e rintracciabilità ad esempio: ISO 9000, ISO 14000, ecc.;
- i costi per la formazione del personale relativamente alle certificazioni suddette.

Eventuali progetti di rintracciabilità sono ammissibili purché rispettino alcune regole e principi stabiliti nell'allegato alla deliberazione regionale n. 502 del 24/3/2003,

applicativa della L.R. 33/2002 relativa allo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità. In particolare:

- il progetto deve prevedere un accordo di rintracciabilità come indicato alla lettera D) dell'allegato soprarichiamato; tale accordo deve prevedere inoltre la presenza di un sito web o di specifici sistemi di etichettatura verificati dall'organismo certificatore (lettera F), punto 3), lettera d) dell'allegato medesimo);
- le spese ammissibili sono quelle individuate alla lettera G) del suddetto allegato, tenendo conto che per le voci c) e d) si considera solo la quota di ammortamento;
- si deve dimostrare la conclusione dell'attività relativa nel modo indicato alla lettera H), punto 6) del più volte sopraccitato allegato.

Oltre alle suddette voci di spesa, sono ammissibili le seguenti:

- certificazioni, etichettatura non obbligatoria e controlli di qualità di aziende o prodotti specifici, effettuati da organismi terzi (costi di certificazione, costi di personale per il tempo impiegato sulle attività specifiche);
- formazione per i dipendenti (solo spese sostenute).

Le spese relative alla certificazione volontaria di qualità sono ammissibili se l'O.P. ottiene la certificazione prevista; non sono ammissibili spese successive all'ottenimento della certificazione.

Per quanto riguarda attività definite "servizi ai clienti" o "servizi post-vendita" o simili, le spese relative sono ammesse purché non siano riferite ad attività amministrative.

Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono ammissibili spese relative ad analisi fisico-chimiche, biologiche, e microbiologiche solo se finalizzate all'ottenimento di prima certificazione nell'ambito di sistemi di autocontrollo.

Non sono ammessi i costi di analisi o autocontrollo successivi all'ottenimento della certificazione.

Per quanto concerne le modalità applicative si fa riferimento alla precedente lettera c).

11.c Spese ammissibili per il secondo ciclo

Per le attività di cui **al punto 11.a.II).A)** sono ammissibili solo le spese previste alla precedente voce "costi del personale" di cui al punto 11.b, lettera c).

La spesa massima ammissibile viene calcolata in base alla produzione commercializzata dall'O.P. (intesa quale il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori), secondo lo schema di seguito riportato.

PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA €	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE €	EQUIVALENTI AD EFFETTIVI GIORNI LAVORATIVI N.
≤ 999.999	10.428	53
1.000.000-3.999.999	20.660	105
4.000.000-7.999.999	31.088	158
8.000.000-14.999.999	41.320	210
15.000.000-24.999.999	51.748	263
25.000.000-39.999.999	61.980	315
40.000.000-54.999.999	90.116	458
55.000.000-69.999.999	120.025	610
≥ 70.000.000	149.933	762

La spesa massima ammissibile è equivalente ad un numero di effettive giornate lavorative del personale tecnico dedito alle attività di cui al punto I.; tali spese sono comunque soggette al limite pro-capite massimo di cui alla successiva voce "costi del personale"

Sulle spese ammissibili sono applicate le già note percentuali di contributo (80% il I° anno, 60% il II° anno, 40% il III° anno e 20% il IV° anno).

Il dato della produzione commercializzata è desunto dall'ultimo bilancio chiuso disponibile e dal relativo registro di carico e scarico dell'O.P., inteso quale il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori.

Per le attività di cui al **punto 11.a.II.B)**, sono ammissibili solo le spese di cui alla successiva voce "costi del personale".

La spesa massima ammissibile viene calcolata in base al numero dei soci produttori dell'O.P., sia diretti che indiretti, operanti sul territorio dell'Emilia-Romagna, secondo lo schema di seguito riportato.

NUMERO SOCI PRODUTTORI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE €	EQUIVALENTI AD EFFETTIVI GIORNI LAVORATIVI N.
≤ 99	5.116	26
100-199	10.428	53
200-499	15.544	79
500-1.499	20.660	105
1.500-2.499	25.776	131
2.500-6.499	35.024	178
6.500-9.999	74.966	381
≥10.000	99.955	508

La spesa massima ammissibile è equivalente ad un numero di effettive giornate lavorative del personale tecnico dedicato alle attività di cui al punto II.; tali spese sono comunque soggette al limite pro-capite massimo di cui alla successiva voce “costi del personale”

Sulle spese ammissibili sono applicate le già note percentuali di contributo (80% il I° anno, 60% il II° anno, 40% il III° anno e 20% il IV° anno).

Il numero dei soci produttori viene desunto annualmente da quanto l'O.P. è tenuta a trasmettere per la verifica del mantenimento dei requisiti fatte salve le risultanze dei controlli previsti.

Le spese riferite alle attività di cui ai punti **11.a.II.A)** e **11.a.II.B)**, possono essere cumulate, ciascuna limitatamente al proprio massimale di spesa.

11.d Disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese

Non sono ammissibili:

- spese per abbonamenti a riviste;
- spese di stampa e spedizione;
- spese per attività di coordinamento dei tecnici;
- spese per attrezzature ed analisi di laboratorio (ad esclusione di quanto esplicitamente ammesso al precedente punto 11.b, lettera h);
- spese generali (ad esclusione di quanto previsto al precedente punto 11.b, lettera d).

Non sono in ogni caso ammissibili spese per interventi di tipo strutturale.

11.e Documentazione delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Le fatture, intestate all'O.P., devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo, con l'indicazione della data di consegna o accompagnate dal documento di trasporto.

Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture e/o ricevute intestate all'O.P..

I costi chilometrici sono rimborsati computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km percorsi.

Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi e per la mensa.

Per le spese di viaggio andrà compilato l'apposito modulo indicato al successivo punto 12.e.

Per le spese inerenti l'alloggio la ricevuta e/o fattura deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che non siano allegati a documenti intestati all'O.P. da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto.

Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.

La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario, causale del pagamento, ordinante.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

11.f Limiti di spesa per il primo ciclo di attività

L'ammontare delle spese ammissibili per il primo ciclo di attività, non può superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e dal registro di carico e scarico redatti secondo le indicazioni di cui ai punti 4.g e 4.h.

Solo per il primo anno di attività dell'O.P., in mancanza dei documenti di cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.

Per quanto riguarda l'ampliamento significativo di attività sono ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'O.P..

12 Richiesta dei contributi

12.a Documento di programmazione quadriennale

Tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere contributi alla Regione Emilia-Romagna per "ampliamento significativo delle attività" (sia per il primo che per il secondo ciclo), devono presentare al Servizio Valorizzazione delle produzioni un documento di programmazione quadriennale.

Detto documento deve essere presentato entro il termine perentorio del 15 settembre dell'anno precedente al primo anno di programmazione.

Il documento di programmazione quadriennale per l'ampliamento significativo delle attività deve contenere la descrizione delle azioni che saranno sviluppate, articolate per categoria di attività tra quelle ammesse al punto 11.a.I per il primo ciclo, ovvero al punto 11.a.II per il secondo ciclo, con l'indicazione degli obiettivi previsti e delle spese che si prevede di sostenere nei quattro anni di attività.

Le O.P. riconosciute da altre Regioni con soci in Emilia-Romagna, possono presentare programmi quadriennali che vadano a beneficio esclusivamente dei produttori dell'Emilia-Romagna.

Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante, va allegata copia autentica della delibera di approvazione dell'Organo decisionale dell'O.P..

Il documento di programmazione quadriennale deve riportare:

- Individuazione O.P. richiedente: citare sempre il CUAA e gli estremi del riconoscimento regionale;
- Presentazione tecnica dell'O.P., breve analisi dell'assetto organizzativo e strutturale, comprensivo della disponibilità di personale, posseduto dall'O.P. nel periodo precedente l'attuazione dell'ampliamento di attività;
- Strategia commerciale dell'O.P., della situazione produttiva e di mercato dei prodotti interessati, corredata con dati statistici ed economici di supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque rendere possibile chiarire e separare ciò che l'O.P. intende realizzare quale ampliamento significativo rispetto all'ordinaria attività. Solo per il secondo ciclo, in caso di attività realizzate in comune tra più O.P., il documento di programmazione quadriennale di ciascuna O.p. deve precisare tutte le azioni programmate in comune, con il dettaglio dei soggetti attuatori e con l'imputazione delle spese a ciascuno;
- Categorie di attività che si intendono sviluppare (tra quelle indicate nel precedente punto 11.a.I) per il primo ciclo o al punto 11.a.II) per il secondo ciclo.

Per ogni categoria di attività tra quelle indicate vanno precisati:

- a) Obiettivi dell'attività;
- b) azioni previste all'interno della singola categoria di attività, intese come ciò che si prevede concretamente di realizzato nel programma per ottenere i risultati previsti. La descrizione dell'azione deve essere supportata per quanto possibile con dati di partenza e di arrivo riferiti a: numero produttori agricoli, superfici, quantità di prodotti per tipologie interessate, numero contratti conclusi, quantitativo di prodotto contrattualizzato, ecc.;
- c) risultati previsti, intesi come servizi o benefici che gli associati ricevono dall'attuazione del programma;
- d) temporalizzazione delle azioni e dei risultati attesi: distribuzione nell'arco dei quattro anni di programmazione delle azioni previste;
- e) spese previste: per ciascuna azione devono essere indicate le spese previste, distinte nelle voci di spesa ammissibili, articolate nei quattro anni;
- f) totale delle spese di ciascuna azione compresa in ciascuna categoria di attività;
- g) numero complessivo di unità lavorative per ciascuna azione prevista.

Il documento di programmazione quadriennale viene esaminato da un apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura.

Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma quadriennale.

Il Servizio Valorizzazione delle Produzioni comunica alle O.P. il parere del gruppo sull'ammissibilità delle attività proposte ai sensi della L.R. 24/00. Il parere non impegna la Regione alla concessione del contributo.

12.b Variazioni al documento di programmazione quadriennale

Variazioni al documento di programmazione quadriennale possono essere presentate, per le annualità successive alla prima, con le stesse modalità indicate per la sua presentazione, entro il termine perentorio del 15 settembre precedente all'anno di attività cui si riferisce la variazione. In particolare per il secondo ciclo di attività possono essere comunicate variazioni collegate al cambiamento del fatturato e/o del numero dei soci produttori, che possono ripercuotersi sulla spesa massima ammissibile.

Il tetto di spesa indicato dal documento di programmazione quadriennale per il secondo ciclo di attività per ciascun anno, può essere variato qualora subentrino incrementi nel numero di soci produttori e/o nel fatturato. Tali incrementi, conformi ai dati trasmessi per il mantenimento dei requisiti ai sensi del punto 8) devono essere comunicati in sede di variazione del documento di programmazione quadriennale.

12.c Pluralità di linee di finanziamento

In considerazione del fatto che alcune normative regionali prevedono contributi per attività simili (es. assistenza tecnica), si chiede di esplicitare chiaramente nel documento di programmazione, sia per il primo che per il secondo ciclo di attività, l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento, richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

12.d Domanda di contributo annuale

A seguito di parere favorevole sul programma quadriennale, sia per il primo che per il secondo ciclo di attività, l'O.P., per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni anno di attività.

La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura – Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'O.P..

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- I. il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio analitico delle attività previste e delle relative spese articolate per categoria di attività (tra quelle sopra indicate per relativo ciclo di attività) e, all'interno di queste, per azioni. Il documento deve essere predisposto in modo conforme allo schema del documento quadriennale, come indicato al punto 12.a). Il documento di programmazione annuale deve precisare l'importo delle singole voci di spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di attività. Devono inoltre essere individuati i nominativi del personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento (ruolo e mansioni), la spesa per unità lavorativa e il tempo dedicato all'attività (in giornate). Tale documento deve dare attuazione al documento di programmazione quadriennale ed essere coerente con esso sia in termini finanziari che di attività, pena l'esclusione dal contributo.

Sia per il primo che per il secondo ciclo, l'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo anno approvato nel documento di programmazione quadriennale, anche a seguito dell'approvazione di eventuali variazioni, costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria sull'attività annuale, unitamente alle indicazioni fornite al precedente punto 12.b);

- II. copia dei contratti stipulati dall'O.P. per personale;
- III. organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata alla medesima il cui personale partecipi all'attività in oggetto, riferiti alla data di presentazione della domanda;

- IV. organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata alla medesima il cui personale partecipi all'attività in oggetto, previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'attività;
- V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D:P:R: n. 445/2000, relativa all'attività precedentemente svolta nella struttura di appartenenza da ciascuna persona dipendente utilizzata nel programma, indicando inoltre, qualora l'attività continui ad essere svolta, l'eventuale sostituto e le modalità di impiego;
- VI. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D:P:R: n. 445/2000, per ciascuna persona coinvolta nel programma se l'attività svolta dalla stessa è stata oggetto o meno di richiesta di altro finanziamento pubblico, precisando la norma di riferimento, l'attività prevista e il relativo tempo impiegato, nonché la percentuale di finanziamento previsto;
- VII. copia autentica della delibera di approvazione dell'organo decisionale dell'O.P.;
- VIII. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- IX. dichiarazione del regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

L'istruttoria tecnico-amministrativa sui singoli programmi annuali, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio competente in relazione alla tipologia dei prodotti trattati e deve concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Solo per il secondo ciclo di attività, ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, deve essere operata una riduzione d'ufficio nel caso in cui i dati di fatturato e di numero di soci, rilevabili dall'ultimo invio disponibile dei documenti per il mantenimento dei requisiti (punto 8), si collochino in un diverso scaglione.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva, ai fini della concessione del contributo e sulla base delle risultanze istruttorie, i documenti di programmazione annuale e definisce il contributo spettante a ciascuna O.P..

12.e Richiesta di liquidazione del contributo

La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo quello cui si riferisce il contributo.

A detta domanda devono essere allegati:

- a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante; le spese sostenute dall'O.P. devono essere indicate separatamente da quelle eventualmente sostenute dal socio;

- b) fotocopie dei modelli di cui agli Allegati 7,8,9 e 10 richiamati al punto 11.b, lettera c), debitamente compilati e firmati;
- c) relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'anno cui si riferisce il contributo con particolare riferimento, in caso di secondo ciclo di attività, a nuovi contratti stipulati, a contratti quadro e accordi di coltivazione realizzati; in caso di attività afferenti al capitolo 11.a.II, punto B), delle presenti disposizioni, devono essere allegata copia del contratto quadro nonché l'elenco delle aziende che hanno sottoscritto accordi di coltivazione/allevamento;
- d) copia della certificazione ottenuta dall'O.P. per l'eventuale progetto di rintracciabilità o di altre certificazioni ammesse a contributo;
- e) copia dei contratti/lettere di incarico relative al personale utilizzato nell'ambito dell'attività oggetto di contributo, firmati dalle parti interessate;
- f) relazione specifica sui risultati conseguiti dai consulenti utilizzati nell'attività oggetto di contributo;
- g) organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata alla medesima il cui personale ha partecipato all'attività in oggetto, riferiti al 31 dicembre dell'anno di attività;
- h) copia dei preventivi-offerta e copia autentica del verbale dell'organo competente dell'O.P./socio dell'O.P. alla decisione di acquisto, relativi all'eventuale acquisizione di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante, ai fini del controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:
 - le ragioni sociali delle aziende considerate beneficiarie dei servizi i cui costi rientrano nelle voci di spesa e-f), g) ed h) come specificate al punto 11.b;
 - la ripartizione, per beneficiario, delle spese ammissibili.

Nella medesima dichiarazione dovrà essere precisata l'appartenenza o meno, per ogni singolo beneficiario, alla categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti richiesti dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 30 aprile 1996.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera a) deve contenere i seguenti elementi:

- I. indicazione analitica dei costi di competenza ammessi a contributo riferiti all'anno di attività (1 gennaio - 31 dicembre), redatta in forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale (per ogni azione deve essere stilato un elenco di tutti i documenti di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data, dell'importo e della data di pagamento);
- II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state effettivamente sostenute per l'ampliamento significativo dell'attività;
- III. dichiarazione:
 - che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 20 marzo successivo all'anno di riferimento dell'attività;
 - che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per centro di costo;
 - che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'O.P./sede del socio per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione Emilia-Romagna;
 - che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
- IV. che l'organo competente dell'O.P./socio dell'O.P. ha deliberato, in data _____ (indicare giorno, mese ed anno della deliberazione), di non distogliere o alienare per almeno 5 anni, decorrenti dalla data dell'acquisto comprovata dalla relativa fattura, i beni durevoli per il cui acquisto l'organizzazione ha ottenuto il contributo;
- V. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- VI. dichiarazione del regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

12.f Variazioni di spesa

Tutte le eventuali variazioni che si discostino di oltre il 15% rispetto al totale della spesa ammessa a contributo della singola categoria di attività, devono essere preventivamente autorizzate con atto del Responsabile del Servizio competente per tipologia dei prodotti trattati, pena l'inammissibilità delle maggiori spese sostenute.

La domanda di variazione, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Servizio Valorizzazione delle Produzioni entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno di attività.

Eventuali variazioni al documento di programmazione annuale non potranno in ogni caso determinare un aumento del contributo.

Ogni variazione relativa al personale utilizzato nell'ampliamento di attività, anche se non comporta nessuna variazione di spesa, deve essere preventivamente comunicata al Servizio competente per tipologie di prodotti.

12.g Acconto e liquidazione dei contributi

L'O.P. può richiedere la liquidazione di un acconto sul contributo concesso dell'importo massimo del 50% dello stesso.

Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del contributo al Responsabile del Servizio competente per tipologie di prodotti trattati.

La richiesta di acconto deve essere accompagnata da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto richiesto maggiorato del 10%. La fidejussione dovrà restare valida fino alla liquidazione del saldo.

Alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi ai contributi concessi, provvede, ai sensi degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/2001, il Responsabile del Servizio competente per tipologie di prodotti trattati, con propri atti formali.

12.h Rinuncia al contributo

L'O.P. può rinunciare al contributo per ragioni motivate da sopravvenute difficoltà di attuazione dell'attività, comunicando tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - entro lo scadere dell'anno a cui si riferisce l'attività.

13 Controlli

La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa durante lo svolgimento dell'attività oggetto del contributo ovvero prima della liquidazione del saldo annuale.

Le O.P. devono provvedere ad una preventiva e puntuale informazione in corso d'opera sullo svolgimento delle attività programmate a rilevanza esterna, in modo da consentire ai funzionari regionali di seguire la realizzazione dell'attività stessa acquisendone miglior conoscenza, anche ai fini di un'opportuna valutazione.

La Regione Emilia-Romagna effettua la verifica del requisito in esame attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'O.P..

I controlli da svolgere prima della liquidazione del saldo annuale sono effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve rappresentare almeno il 25% delle O.P. ed il 25% dell'importo totale dei contributi concessi per settori produttivi (produzioni vegetali o produzioni animali).

Inoltre sono effettuati controlli sui documenti contabili anche a tutte le O.P. che svolgono per il primo anno l'ampliamento significativo delle attività.

Deve essere in ogni caso effettuato un controllo per ciascuna O.P. durante l'arco del programma quadriennale.

Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo la Regione può effettuare controlli supplementari.

Potranno essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- importo dei contributi;
- criticità emerse nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;
- presenza, nell'attività oggetto di contributo, di azioni potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- variazione sostanziale della base sociale;
- altri eventuali parametri.

13.a Esito controllo

L'esito del controllo viene formalizzato con un verbale sottoscritto dal/i collaboratore/i regionale/i controllante/i e da chi eventualmente presenzia per l'O.P..

Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelle approvate annualmente in sede di concessione del contributo, l'esito del controllo è ritenuto negativo, fatti salvi i casi di documentata forza maggiore.

13.b Revoca del contributo

La revoca del contributo è disposta nei casi di cui all'art. 18 della L.R. 15/1997, nel caso di esito negativo del controllo di cui al precedente punto 13.a), nonché nell'ipotesi di cancellazione dall'Elenco regionale.

In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, può essere disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi sull'attività svolta, qualora si accertino gravi lacune nella realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel quadriennio.

14 Contributo “una tantum” per fusioni/incorporazioni

In caso di operazioni di fusione/incorporazione tra O.P. iscritte all'Elenco regionale è concesso un contributo massimo di € 20.000 “una tantum”. Tale contributo è concesso a copertura di spese riconducibili a quelle previste alla lettera d) del precedente punto 11.b), ed in particolare dei "costi per i lavori preparatori concernenti la costituzione dell'O.P. nonché spese relative all'atto costitutivo e allo statuto". Il contributo può essere concesso una sola volta ogni quattro anni.

Per quanto riguarda le tipologie di lavori preparatori, si rimanda a quanto previsto in materia dal Codice Civile.

14.a Definizione delle fattispecie ammesse

- a) fusione di due, o più, Organizzazioni di Produttori già iscritte all'Elenco regionale mediante la costituzione una nuova società che richieda ed ottenga l'iscrizione all'Elenco regionale;
- b) fusione mediante incorporazione di una, o più, Organizzazione/i di Produttori già iscritta/e all'Elenco regionale in altra O.P. anch'essa già iscritta al suddetto Elenco;

Nell'ipotesi di cui al **punto a)** la nuova O.P. che scaturisce dalla fusione deve presentare la domanda di iscrizione all'elenco secondo le modalità indicate al precedente punto 7, a cui farà seguito, in caso di esito positivo dell'istruttoria, iscrizione all'Elenco regionale secondo quanto indicato al precedente punto 7.a.

Il Servizio valorizzazione delle produzioni provvede d'ufficio alla cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. che si sono fuse.

Nel caso di cui al **punto b)** l'O.P. incorporante dovrà presentare, entro un mese dell'avvenuta incorporazione, la documentazione indicata al precedente punto 8) nonché:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se variati;
- copia autentica dell'atto di incorporazione;
- i bilanci straordinari redatti in occasione dell'incorporazione ed i correlati estratti riepilogativi del registro di carico/scarico redatti secondo i modelli di cui agli allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni;
- eventuale domanda di iscrizione all'elenco regionale per settori/prodotti dell'O.P. incorporata presentata secondo le modalità semplificate previste al precedente capitolo 10 "Reiscrizione di prodotti precedentemente cancellati".

Il Servizio valorizzazione delle produzioni provvede d'ufficio alla cancellazione dall'Elenco regionale della/e O.P. incorporata/e.

I controlli per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale dell'O.P. incorporante vengono effettuati in occasione e con le modalità dei controlli indicati al precedente capitolo 8) "Controlli per mantenimento iscrizione all'Elenco".

14.b Effetti della fusione sui programmi in corso

In entrambe le ipotesi (fusione e incorporazione), qualora le O.P. che si fondono/incorporano abbiano in corso un programma quadriennale di ampliamento significativo di attività, è fatto comunque obbligo all'O.P. incorporante, o alla nuova O.P., di inviare entro il termine di 2 mesi dall'avvenuta fusione/incorporazione il documento di programmazione quadriennale cumulativo, per le sole annualità residue, secondo le modalità indicate al precedente punto 12.a

Il suddetto documento dovrà comunque essere riparametrato, in caso di secondo ciclo di attività, secondo gli scaglioni relativi al limite di spesa massima ammissibile (per fatturato diretto e numero soci), previsti nelle tabelle di cui alla lettera B) delle presenti procedure.

Tale documento deve dare continuità, fatte salve le opportune variazioni, alle attività già programmate nei documenti (delle O.P. fuse/incorporate) precedentemente approvati, pena la revoca dell'intero contributo così come previsto al precedente punto 13/b "Revoca del contributo".

Il documento di programmazione quadriennale viene esaminato da un apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura. Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma quadriennale stesso. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni comunica all'O.P. il parere del gruppo sull'ammissibilità delle attività proposte ai sensi della L.R. 24/00.

L'O.P. incorporante, o la nuova O.P., deve altresì inviare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del suddetto parere di ammissibilità del documento di programmazione quadriennale la domanda di contributo annuale, relativa al documento di programmazione quadriennale di cui sopra, secondo le modalità indicate al precedente punto 12.g "Domanda di contributo annuale".

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere ogni altro documento, chiarimento o integrazione, che si rendessero necessari per l'espletamento delle attività istruttorie.

Qualora, a causa dei tempi tecnici necessari per il completamento della fusione/incorporazione, si creino delle situazioni che impediscano ai competenti Servizi di effettuare le attività istruttorie, sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, sia per la concessione/liquidazione dei contributi, i termini per il compimento di dette attività istruttorie vengono sospesi, con atto formale del responsabile del competente servizio, per il tempo necessario.

14.c Domanda di contributo

Le O.P. interessate per la concessione del contributo "una tantum", oltre a tutto quanto sopra indicato, ai fini della concessione dello stesso devono presentare al Servizio Valorizzazione delle produzioni:

- a) una comunicazione preventiva congiunta indicante l'intenzione di effettuare la fusione o l'incorporazione con allegati i verbali degli organi competenti delle due, o più, O.P. da cui risulti la volontà di procedere alla fusione;
- b) una domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'O.P., entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta fusione, con allegati copie dei titoli delle spese sostenute ed il relativo rendiconto, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sempre a firma del legale rappresentante dell'O.P., attestante:
 - che tutte le spese presentate sono state effettivamente sostenute per la fusione o per l'incorporazione di O.P. già iscritte all'Elenco regionale;
 - che tutte le spese presentate sono state regolarmente registrate nella contabilità delle O.P. coinvolte e chiaramente identificabili per centro di costo;
 - che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'O.P.;
 - che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - dichiarazione del regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese;
 - dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

14.d Spese ammissibili

Sono ammissibili:

- a) le spese relative a costi per i lavori preparatori concernenti la fusione o l'incorporazione delle O.P.;
- b) le spese relative all'atto costitutivo e allo statuto della nuova O.P. costituitasi a seguito di fusione;

Le tipologie di spesa riconducibili a tali categorie sono:

- spese per consulenze e prestazioni professionali;

- apporto professionale specialistico del personale dipendente (fino ad un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile);
- spese per affitto locali per le Assemblee;
- spese non documentate per cancelleria, corrispondenza e telecomunicazioni, spese telematiche, nella misura massima del 10% sulle spese ammesse;

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che non siano allegati a documenti intestati all'O.P. da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto.

Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.

La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario, causale del pagamento, ordinante.

14.e Contributo "una tantum"

Il contributo è concesso nella misura del 100% delle spese ammesse fino ad un massimo di euro 20.000,00.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni provvederà, al termine di apposita istruttoria, alla concessione del contributo spettante all'O.P. nonché alla contestuale liquidazione e richiesta di emissione dei titoli di pagamento.

Allegato 1

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
APISTICO	miele	300.000,00	5	
	polline			
	propoli			
	api regine			
	cera			
	pappa reale			
CEREALICOLO- RISO-OLEAGINOSO	frumento duro e derivati	1.000.000,00	5	
	frumento tenero e derivati			
	orzo e derivati			
	mais e derivati			
	sorgo e derivati			
	risone e derivati			
	altri cereali e derivati			
	soia e derivati			
	girasole e derivati			
	altre oleaginose e proteiche e derivati			
BIETICOLO-SACCARIFERO	barbabietola da zucchero	1.000.000,00	5	
OLIVICOLO	olive, olio d'oliva e derivati		50	3% (T. 203 di olive) (T. 26 di olio)*

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
PATATICOLO	patate fresche e derivati	1.000.000,00	25	
SEMENTIERO e relativo materiale da riproduzione vegetativa	foraggiere e tappeti erbosi	1.000.000,00	5	
	cereali a paglia			
	mais e sorgo			
	oleaginose e da fibra			
	barbabietola da zucchero			
	ortive brassicacee			
	ortive liliacee			
	ortive leguminose da granella			
	ortive composite ed altre			
SUGHERICOLO	sughero	1.000.000,00	5	
TABACCHICOLO	tabacco	1.500.000,00	40	
VITIVINICOLO	vino da tavola	1.000.000,00	50	
	vino VQPRD			20% del volume rivendicato 20% dei produttori
	vino da tavola IGT			
	mosti distillati			
ZOOTECNICO		1.000.000,00	5	

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
BOVINO	bovini	1.000.000,00	5	
	carne bovina e derivati			
OVICAPRINO	ovi-caprini	300.000,00	5	
	carne ovi-caprina e derivati			
	latte ovi-caprino e derivati			
	lana e derivati			
SUINO	suini	1.000.000,00	5	
	carne suina e derivati			
AVICUNICOLO	uova e derivati	1.000.000,00	5	
	pollame e derivati			
	tacchini e derivati			
	faraone e derivati			
	conigli e derivati			
	struzzi e derivati			

Settore	Prodotti	Fatturato minimo In €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
LATTIERO CASEARIO	latte vaccino da consumo fresco	1.000.000,00	5	
	latte vaccino da trasformare			
	Parmigiano-Reggiano			
	Grana Padano			
	burro			
	latte bufalino e derivati			
	latte ovi-caprino e derivati			
	vivaismo orticolo	1.000.000,00	5	
	vivaismo arboreo			
	piante ornamentali			
ORTOFLOROVIVAISTICO	piante in vaso			
	fiori e fronde			
	canapa		5	3%
	lino			
	altre fibre			
PIANTE DA FIBRA E DA CELLULOSA				
FORAGGI DA DISIDRATARE		1.000.000,00	5	
ALTRI SETTORI		1.000.000,00	5	3%
PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI		300.000,00	5	
AGROENERGETICO		300.000,00	5	

* la quantità dell'olio d'oliva è calcolata applicando un coefficiente di resa media del 13% dal prodotto fresco

Allegato 2

Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto della Legge regionale 24/2000 e successive modificazioni, del D.Lgs. 102/05 e del relativo DM applicativo, relativi a:

- Modalità e condizioni adesione soci.
- Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
- Attribuzioni e poteri degli organi O.P.
- Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
- Regole contabili e di bilancio.

Scopo – oggetto

- Indicare se sono costituite una o più sezioni O.P. all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita O.P.. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una sezione O.P. questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni O.P. o sezione O.P. si dovranno inoltre:

- Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- Indicare, con elenco specifico, le tipologie delle attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare (quali ad esempio: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali);
- Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole di uno o più regolamenti interni, atte a:
 - Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - Imporre norme che garantiscano all'O.P. la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
 - Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.

Soci

- Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
- Indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola O.P..
- Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- Nel caso sia socia dell'O.P. una società, deve essere chiaro che il socio diretto quest'ultima e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'O.P.. Va imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- Obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75% della propria produzione tramite l'O.P..;
- Prevedere la possibilità di concedere eventuali "deroghe autorizzate" come previste dalla vigente normativa regionale.
- Consentire la vendita della residua produzione (massimo 25%) in deroga ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R.24/00 e successive modificazioni.

Soci sovventori e di partecipazione

- In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. ed non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa;
- Lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'O.P. possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Trasferimento quote ed azioni

- Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

- Occorre inserire una clausola con l'obbligo di permanenza nell'Organizzazione, per ogni socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
 - Inserire l'obbligo di fornire un preavviso di 12 mesi in caso di recesso.
-
- In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.
-
- Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell'O.P.

Disposizioni generali

Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- Indicare le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle, nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione;
- In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
- Prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'O.P. o della sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative.

Allegato 3/A**MODELLO FAC-SIMILE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE**
(disponibile anche sul sito Ermes Agricoltura)

In carta bollata

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Valorizzazione delle produzioni
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna

Oggetto: L.R. n.24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ ,
Legale Rappresentante della (Società) _____ con sede legale
in _____ via

CHIEDE

l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2 della L.R. n. 24/2000, della suddetta Società per il seguente settore/prodotto/i

oppure

l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2 della L.R. n.24/00, della/e sezione/i O.P. della suddetta Società per il seguente settore/i/prodotto/i _____

Allo scopo allega i seguenti documenti:

1. Scheda informativa della Società;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
3. copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto alla lettera d) del punto 7) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto (allegata in calce);
5. dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
6. organigramma dell'O.P.;

7. elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della Regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, redatto secondo le procedure informatiche e le modalità stabilite con nota dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni;
8. copia autentica della deliberazione del _____ (organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento a livello interregionale, specificare in quali regioni opera e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3. dichiarando quanto segue:

- *numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);*
- *il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione;*

Trasmettere inoltre gli elenchi nominativi dei soci produttori agricoli, diretti ed indiretti, per ogni regione in cui opera l'O.P., diversa dall'Emilia-Romagna, sia in forma cartacea che su file Excel o secondo le modalità previste dalle Regioni d'interesse.

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicati le seguenti informazioni:

- *CUAA*
- *Ragione sociale (o nome e cognome)*
- *Sede legale (indirizzo, comune, provincia)*
- *Sede dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.*

Il Rappresentante Legale

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a a
 _____ (____) il
 _____ codice fiscale _____ in qualità
 di *(es. Presidente cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.)*
 _____, Legale Rappresentante della
 società _____

 _____ con sede legale in _____ (____) via

 cap. _____ CUA (codice fiscale) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi,
 richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. Che i soci diretti della suddetta Società sono n. _____, come risulta dal libro soci, dei quali n. _____ sono soci produttori, n. _____ sono soci sovventori, e n. _____ sono soci _____ (eventuale altra tipologia);
2. Che i soci produttori agricoli sono n. _____ (di cui n. _____ diretti e n: _____ indiretti);
3. Che presso la sede della Società sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con sui è stata approvata l'adesione degli stessi alla costituenda O.P.;
4. Che presso la sede della società. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
5. *(Nel caso di società già esistenti da almeno tre anni)*
 Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, è il seguente:
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 con una media triennale di euro _____

6. *(Nel caso di società di recente costituzione)*
Che il volume di produzione commercializzata dai soci, desunta dalla documentazione dei soci stessi, è il seguente:
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
con una media triennale di euro _____
7. *(Nel caso di società del settore agroenergetico)*
Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, riferita all'ultimo esercizio chiuso è di _____
8. Che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto/settore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 3/A.A

SCHEDA INFORMATIVA**Ragione sociale**

CUAA *

--

Sede Legale

Comune	Prov.	C.a.p.
Indirizzo		
e-mail	internet	
Telefono	fax	

Sede operativa

Comune	Prov.	C.a.p.
Indirizzo		
Telefono	fax	

Rappresentante Legale

Cognome	Nome	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.
Residenza		
Comune	Prov.	C.a.p.
Indirizzo	Telefono	

Settore/prodotto/i

--

* N.B. si precisa che il CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola) corrisponde al codice fiscale in base al DPR 503/99

Firma del Rappresentante Legale

Allegato 3/B**MODELLO FAC-SIMILE
DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
REGIONALE**

(disponibile anche sul sito Ermes Agricoltura)

In carta bollata

Alla Regione Emilia-Romagna
 Direzione Generale Agricoltura
 Servizio Valorizzazione delle Produzioni
 Viale Silvani n. 6
 40122 Bologna

Oggetto: L.R. n.24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di
 _____, Legale Rappresentante della società
 _____ con sede legale in
 _____ via
 _____, iscritta
 nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in data _____ al n.
 _____ per il/i prodotto/i _____ o per il
 settore _____

CHIEDE

l'estensione di tale iscrizione
 a tutto il settore _____
 al/i prodotto/i _____
 per l'operatività alla/e Regione/i _____

Allo scopo allega:

1. copia autentica della deliberazione del _____ Organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di estensione;
2. *(nel caso di estensione a tutto il settore di appartenenza o per un prodotto/i)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante

indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, per l'intero settore/prodotto/i (allegata in calce);

3. *(nel caso di estensione dell'operatività a livello interregionale)*

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal Legale rappresentante indicante:

- il numero dei soci produttori agricoli (suddivisi per regione) distinti tra diretti e indiretti;
- il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione (allegata in calce);

b) gli elenchi nominativi dei soci produttori agricoli (diretti e indiretti), per ogni regione in cui opera (diversa dall'Emilia-Romagna), sia in forma cartacea che su file Excel o *secondo le modalità previste dalle Regioni d'interesse*.

Il Rappresentante Legale

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____)
il _____ codice fiscale _____ in
qualità di (*es. Presidente cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.*)
_____, Legale Rappresentante
della società _____

con sede legale in _____ (_____) _____

via _____

iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in data _____

al n. _____ per il/i prodotto/i _____ o

per il settore _____ ;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(Nel caso di estensione a tutto il settore di appartenenza o per un prodotto/i)

che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, per l'intero settore/prodotto/i è di euro _____;

(Nel caso di estensione dell'operatività a livello interregionale)

9. che i soci produttori agricoli con l'azienda ubicata fuori dalla Regione Emilia-Romagna sono:

Regione	Diretti	Indiretti

e così per un totale di n. _____

10. che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, suddivisa per regioni è il seguente:

Regione	Produzione commercializzata Euro *

** per i settori "olivicolo", "piante da fibra e da cellulosa", "altri settori" e "vitivinicolo", indicare le quantità fisiche secondo le unità di misura indicate nella tabella allegata alle disposizioni applicative della L.R. n.24/00*

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 4

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE CARICO

PRODOTTI	Rimanenze iniziali da prodotto dei soci	Prodotto dei soci (1)	Rimanenze finali da prodotto dei soci	Acquisti da non soci	Totale prodotto soci venduto nell'anno
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (Q)	Quantità (Z)	Quantità (X+Y-Q)
PRODOTTO 1					
PRODOTTO 2					
PRODOTTO 3					
PRODOTTO n					
TOTALE					

(1) comprende tutto il prodotto conferito all'O.P. e quello contrattato dall'O.P. ma fatturato dal socio, escluso il solo prodotto in deroga

(2) i quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna E del modello riportato nell'Allegato 5

Allegato 5

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE SCARICO

PRODOTTI	Fatturazione diretta O.P. riferita al prodotto soci		Fatturazione dei soci su contratto O.P.		Totale prodotto (2)	Totale fatturazione (3)
	Quantità (A)	Val. un.	Valore Tot. (B)	Quantità (C)		
PRODOTTO 1						
PRODOTTO 2						
PRODOTTO 3						
PRODOTTO n						
TOTALE						

(1) escluso quindi il prodotto in deroga

(2) la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica

(3) il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore

Allegato 6

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ via

in qualità di:

A) rappresentante legale della società _____

con sede in _____

e CUA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni
di Produttori al n. _____

B) rappresentante legale della _____

con sede in _____

e CUA _____ iscritta al libro soci della O.P.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

di aver sostenuto le sottoelencate spese inerenti l'attività per l'anno _____:

Descrizione bene	Anno di acquisto	Costo sostenuto per l'acquisto	Quota di ammortamento anno _____

DICHIARA INOLTRE

- che i relativi titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati;
- di non beneficiare di altri aiuti e/o contributi pubblici per le stesse spese;
- di essere a conoscenza di dover conservare per i termini di legge le documentazioni originali di spesa, producendole su richiesta della Regione Emilia Romagna a fronte di ogni futura verifica.

Luogo e data

Il Dichiarante

Allegati:

- 1) copia dei documenti giustificativi di spesa e della pagina del libro cespiti relativa all'ammortamento annuale;
- 2) copia documento valido di riconoscimento;

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta

ALLEGATO 7

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ il _____ e residente a _____
 _____ in via _____

 in qualità di rappresentante legale della società

 _____ con sede in _____

CUAA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori
 al n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
 richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che nell'anno _____ le spese **complessivamente sostenute** per il personale **dipendente**
e non che ha preso parte al programma di cui alla L.R. 24/00 sono le seguenti:

Nome e cognome	Periodo lavorativo (riferito alla retribuzione lorda)	Retribuzione lorda	Oneri diretti e indiretti a carico dell'impresa.	Totale	Costo richiesto per attività	Eventuali contributi pubblici concessi da altre normative

La documentazione originale giustificativa di spesa è disponibile presso gli uffici amministrativi. I contributi assistenziali, previdenziali e le ritenute fiscali relativi al suddetto personale per il periodo sopraindicato, sono stati regolarmente versati a norma di legge. Le spese oggetto di tale rendicontazione non hanno beneficiato di altri aiuti o contributi pubblici.

Luogo e data

Il Dichiarante

**LEGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI**

IMPIEGO GIORNALIERO LAVORATORE DIPENDENTE/COLLABORATORE

DIPENDENTE/COLLABORATORE: _____

MESI	GIORNI																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
GENNAIO																																
FEBBRAIO																																
MARZO																																
APRILE																																
MAGGIO																																
GIUGNO																																
LUGLIO																																
AGOSTO																																
SETTEMBRE																																
OTTOBRE																																
NOVEMBRE																																
DICEMBRE																																

GIORNATE DEDICATE AL PROGRAMMA SUDDIVISE PER AZIONE

..... GG.

..... GG.

..... GG.

Totale GG.

Il Dipendente/collaboratore

Il Legale Rappresentante

Allegato 9

LEGGI REGIONALI N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

IMPIEGO GIORNALIERO LAVORATORE DIPENDENTE/COLLABORATORE

COOPERATIVA: _____

DIPENDENTE/COLLABORATORE: _____

MESI	GIORNI																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
GENNAIO																																
FEBBRAIO																																
MARZO																																
APRILE																																
MAGGIO																																
GIUGNO																																
LUGLIO																																
AGOSTO																																
SETTEMBRE																																
OTTOBRE																																
NOVEMBRE																																
DICEMBRE																																

GIORNATE DEDICATE AL PROGRAMMA SUDDIVISE PER AZIONE

..... GG.

Il Dipendente/collaboratore

..... GG.

..... GG.

GG.

Totale

Il Legale Rappresentante

Allegato 10

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Organizzazione di Produttori / Cooperativa

ATTIVITA' Anno _____

SCHEMA RIEPILOGATIVO MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI _____

Foglio n. _____

TECNICO: _____ -

AUTOVETTURA UTILIZZATA: (tipo, targa ed indicazione se di proprietà del tecnico o dell'O.P.)

Data	Motivo missione	Missione effettuata con auto propria o dell'O.P.		Costo uso auto	Costo pedaggi	Costo vitto - alloggio (*)	Costo complessivo missione
		Percorso effettuato	Km percorsi				
Totali mese							

(*) come risulta dalle pezze giustificative allegate

Il Tecnico

Il Responsabile dell'O.P. / cooperativa

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.